

Torino, lì 9 settembre 2016

Circolare n. 2/2016

Oggetto: Legge 160/2016, remissione in bonis rateazioni scadute

Gentile cliente,

in virtù della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge n. 160 del 07/08/2016 che interviene a modificare i termini e le condizioni per la richiesta di rateizzazione dei debiti di qualsiasi natura nei confronti dell'Erario e gli altri Istituti di Previdenza e Assistenza, siamo con la presente a riassumerLe le novità introdotte.

1) Riammissione dei contribuenti decaduti del beneficio di rateizzazione

Con la Legge n. 160 del 07/08/2016 vengono riammessi al beneficio della rateizzazione i contribuenti che presentavano tale diritto decaduto entro il 30 giugno 2016. È necessario fare una distinzione:

- per le dilazioni stipulate in data successiva al 22 ottobre 2015, è possibile accedere al beneficio senza dover versare integralmente le rate scadute all'atto della domanda
- per le dilazioni accordate anteriormente al 22 ottobre 2015, si dovrà procedere al pagamento delle somme scadute e solo successivamente si potrà fare domanda per una nuova dilazione.

2) Termini di presentazione

La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata tramite apposito modulo agli Uffici competenti entro e non oltre il 20 ottobre 2016.

3) Soglie di accesso alla dilazione

Si eleva da 50 mila a 60 mila euro il limite del debito verso Equitalia al di sotto del quale l'accesso alla procedura si ottiene tramite la semplice presentazione di una domanda senza ulteriore documentazione (domanda semplice da presentare anche on-line).

4) Durata massima della dilazione

La durata massima della dilazione non può superare le 72 rate mensili. Se la dilazione iniziale era più lunga è ammesso il mantenimento della durata originaria. Relativamente alle dilazioni ordinarie (massimo 72 rate), il modello di istanza consente al contribuente di individuare la durata prescelta, salvo considerare che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a 50 euro.

5) Dilazioni con Equitalia

Sono interessate le rateazioni scadute al 1° luglio scorso, ante e post-riforma del D.Lgs. 159/2015 (misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 11 marzo 2014, n. 23).

Sono comprese anche le maxi dilazioni di 10 anni.

L'accesso alla procedura inibisce l'attivazione di nuove procedure esecutive da parte dell'autorità giudiziaria. Per le procedure in corso il blocco consegue al versamento della rata iniziale salvo che la stessa non sia in fase terminale (ad esempio la vendita all'asta di un bene pignorato).

Si decade dalla dilazione straordinaria in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

6) Dilazioni con l'Agenzia delle Entrate

La remissione riguarda le dilazioni relative ad acquiescenze ed accertamenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate decadute tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, senza alcuna limitazione in ordine ai tributi

oggetto di accertamento. Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate non dovrebbero essere comprese le dilazioni derivanti dalle mediazioni e conciliazioni giudiziali.

Come previsto per le dilazioni con Equitalia, è sufficiente la presentazione della domanda per ottenere il beneficio. Si tratta del ripristino della dilazione originaria che decade con il mancato pagamento di una rata trimestrale entro la scadenza di quella successiva.

In caso di decadenza si è puniti con una sanzione pari al 45% del tributo residuo. L'importo non pagato si rende immediatamente esigibile successivamente ad iscrizione a ruolo ovvero di atto di rideterminazione immediatamente esecutivo.

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e delucidazioni.

Cordiali saluti

Lorenzo Perinetti